



A.I.Q.Re.S.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Origine, sede, durata, scopo e patrimonio dell'Associazione

ART. 1

L'Associazione degli Impiegati in Quiescenza della Regione Siciliana, costituita il 6 aprile 1967, è un organismo con poteri pienamente rappresentativi per tutto quanto concerne il coordinamento della tutela sindacale e la protezione economica e morale della categoria, sia nel suo insieme che nell'interesse di singoli o di gruppi di pensionati. L'Associazione ha sede legale a Palermo, e ha durata illimitata, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del successivo art. 5.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione può istituire nelle altre province della regione siciliana proprie delegazioni.

Strumento ufficiale dell'Associazione è il "Notiziario", periodico autorizzato dal Tribunale di Palermo giusta registrazione al n. 14 del 16 luglio 1977, la cui pubblicazione periodica ha validità legale per gli associati e deve essere considerato strumento attendibile per le convocazioni e le deliberazioni assembleari.

ART. 2

Sono ammessi a far parte dell'Associazione i dipendenti in quiescenza della Regione Siciliana, o i loro familiari e i titolari di assegni vitalizi, indiretti o di reversibilità, a carico della Regione Siciliana, nonché i dipendenti in attività di servizio appartenenti ai ruoli organici della Regione Siciliana.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

Sono altresì ammessi i dipendenti di quegli Enti regionali, sia in servizio che in quiescenza, ai quali si applica la normativa giuridica ed il trattamento economico stabilito per il personale dei ruoli regionali in servizio ed in quiescenza.

ART. 3

Tutti i soci partecipano alle assemblee con diritto di voto capitaro. Ciascun socio ha diritto di essere eletto negli organi amministrativi e di con-

trollo. Il Consiglio direttivo può, altresì, nominare Soci Onorari coloro che si siano particolarmente distinti per l'opera prestata in favore dell'Associazione e delle sue finalità.

I Soci Onorari non hanno diritto a voto

ART. 4

Scopi dell'Associazione sono:

- a) rappresentare - assicurando il patrocinio, anche in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, con ogni forma di possibile assistenza. occorrendo anche in sede giudiziaria - gli interessi sindacali, morali ed economici, della categoria nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, confrontandosi all'uopo, con gli organi della Regione Siciliana per i problemi della categoria, e in particolare, in sede di trattative relative alla normativa della materia pensionistica;
- b) assicurare - in sede di tutela di quanto pertinente alla situazione dei pensionati ed alla loro sicurezza economica - adeguata assistenza ai propri iscritti che avessero motivo di opporre alla Direzione dei Servizi di Quiescenza della Regione Siciliana particolari ragioni e rivendicazioni. A tal uopo il Consiglio direttivo dell'Associazione può costituire apposito Comitato di Difesa stabilendone i compiti con regolamento a parte;
- c) intraprendere ogni iniziativa volta ad assicurare l'attività ricreativa degli associati e delle loro famiglie. Nel quadro di tale attività potrà essere compresa anche la pratica sportiva e di tempo libero;
- d) assicurare una adeguata attività culturale mediante convegni, conferenze, spettacoli ed iniziative varie;
- e) promuovere, possibilmente, nel quadro delle finalità previste all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, forme particolari di assistenza ai Soci e di mutua solidarietà, anche attraverso l'istituzione - previa deliberazione del Consiglio direttivo - di distinti organismi ai quali possono aggregarsi Soci, sia in quiescenza, sia aventi diritto a future titolarità di pensioni.

L'attività di assistenza di cui sopra sarà prestata dall'Associazione tramite i propri Soci in forma personale, spontanea e gratuita.

Nessuna retribuzione sarà dovuta per tali forme di assistenza, potendosi solo riconoscere ai Soci volontari l'eventuale rimborso delle spese da parte dell'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere mai in forma esclusiva o principale attività di carattere commerciale.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

ART. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dagli eventuali apporti e contributi della Regione Siciliana;
- e) da eventuali contribuzioni volontarie, lasciti e/o donazioni da parte di associati o di estranei o di enti in genere;
- d) dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione abbia acquistato la proprietà.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio che residui dopo la liquidazione prevista dall'art. 30 cc sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Collegio dei Sindaci e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad Enti, Istituti o Associazioni che perseguano scopi benefici, oppure alla Regione Siciliana.

TITOLO II

CAPO I

Organi dell'Associazione

ART. 6

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Probiviri.

CAPO II

Assemblea degli Associati

ART. 7

L'Assemblea degli associati è l'Organo sovrano dell'Associazione. Essa elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri ed approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo. Essa approva lo Statuto e le eventuali modifiche.

ART. 8

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce annualmente entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea, inoltre, viene convocata, in via straordinaria, quando il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno cinque componenti il del Consiglio direttivo o un terzo degli associati o il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante tempestivo avviso da pubblicare sul 'Notiziario' o mediante avviso per corrispondenza, da spedire ai Soci almeno 30 giorni prima della data di adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare: il luogo della riunione, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno. ed una relazione sugli argomenti da trattare.

Il bilancio sociale sarà pubblicato sul "Notiziario"

assieme all'avviso di convocazione, o allegato all'avviso stesso se spedito per posta.

ART. 9

Sia l'Assemblea generale ordinaria che quella straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni relative a modifiche di Statuto e/o eventuale scioglimento dell'Associazione sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

ART. 10

All'Assemblea partecipano i Soci in regola con i versamenti delle quote associative.

I Soci possono esprimere il loro voto per corrispondenza, secondo le modalità che saranno fissate nel "Regolamento per le elezioni" di cui al successivo art. 11.

ART. 11

Le modalità e la disciplina per le elezioni degli Organi dell'Associazione, nonché del voto da esprimere per corrispondenza, sono fissate con apposita delibera del Consiglio direttivo nel Regolamento, da adottarsi previo parere del Collegio dei Sindaci, entro sei mesi dalla elezione del Consiglio medesimo.

CAPO III **Consiglio Direttivo**

ART. 12

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Esso è composto da nove membri eletti dall'Assemblea degli Associati fra il personale in quiescenza e fra quello in attività di servizio. I soci in servizio consiglieri possono essere al massimo 2 e devono essere scelti nella graduatoria

dei primi nove eletti. La distinzione tra socio in quiescenza e socio in servizio opera alla data delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo assume tutte le decisioni che si inquadrano nelle attività previste dal bilancio approvato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo adotta il "Regolamento per le elezioni", in conformità a quanto stabilito nel precedente articolo 11. Esso stabilisce, altresì, l'ammontare delle quote associative, nonché le relative modalità di pagamento. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Responsabile del "Notiziario" nonché i componenti della Redazione.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta:

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, nell'ambito dei suoi componenti in quiescenza;
- b) approva il proprio Regolamento interno di funzionamento;
- c) fissa il programma di attività statutarie ad inizio di ogni anno;
- d) può nominare Socio Onorario il Presidente uscente;
- e) può nominare un Tesoriere scegliendolo anche tra i Soci in quiescenza che non ricoprono cariche sociali.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o qualora ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti, ivi compreso il Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative alle proposte dei bilanci, delle modifiche di Statuto e/o di Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei presenti.

ART. 15

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono alle sedute per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, vengono

considerati dimissionari e vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo. Nella sostituzione dovrà seguirsi l'ordine delle preferenze espresse dall'Assemblea. Ma, dove si esauriscano tutti i nominativi per cause soggettive e/o oggettive, il Consiglio Direttivo può interpellare, fra gli associati, soci notoriamente competenti nelle materie di cui agli scopi previsti dall'art. 4, ai fini della surroga. La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile.

CAPO IV

Presidente, Vice Presidente, Segretario

ART. 16

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della stessa di fronte ai terzi e ha potere di firma.

Il Presidente convoca l'Assemblea; convoca e presiede il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori. Il presidente deve operare per la corretta gestione dell'Associazione e può disporre spese e incarichi con limitazioni legate al mandato di attribuzione della carica. Qualora non siano fissate tali limitazioni in sede di attribuzione di mandato, potranno essere stabilite alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Il Vice Presidente esercita le funzioni e le attribuzioni del Presidente, e lo sostituisce fino alla scadenza del mandato, in tutti i casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo può affidare al Vice Presidente la cura di particolari settori di attività, su proposta del Presidente o di altri Componenti.

ART. 18

Il Segretario è preposto all'attività amministrativa e contabile dell'Associazione e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.

Per l'espletamento dei suoi compiti, il Segretario può essere coadiuvato da un Vice Segretario. Il Segretario verbalizza le sedute del Consiglio Di-

rettivo; in assenza dello stesso le sedute vengono verbalizzate dal Vice Segretario o, in assenza di questi, da un componente del Consiglio Direttivo in carica.

CAPO V

Collegio dei Sindaci

ART. 19

Il Collegio dei Sindaci controlla la gestione complessiva dell'Associazione ed in particolare la parte amministrativo-contabile di essa. Si compone di tre membri effettivi più tre supplenti, che sono eletti dall'Assemblea degli Associati fra il personale in quiescenza e il personale in servizio.

I Sindaci supplenti esercitano le loro funzioni solo in caso di assenza o impedimento degli effettivi.

ART. 20

I Sindaci devono operare in assoluta autonomia e trasparenza, e con obiettiva capacità di giudizio. In particolare partecipano alle sedute del Consiglio direttivo esercitando, se richiesto, il parere consultivo. Il Collegio dei Sindaci predisponde, inoltre, la relazione di fine esercizio finanziario che sarà allegata al bilancio consuntivo presentato per l'approvazione all'Assemblea ordinaria. I Sindaci esercitano la funzione di vigilanza prevista dal Codice Civile all'art. 2403 e successivi.

CAPO VI

Collegio dei probiviri

ART. 21

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, che vengono eletti dall'Assemblea degli Associati. Il Collegio dirime ogni eventuale controversia che insorga tra gli Associati o tra questi e gli Organi dell'Associazione.

TITOLO III

Norme Finali

ART. 22

Tutte le cariche elettive sono gratuite ed hanno durata triennale, e comunque fino ad approvazione del Bilancio del terzo esercizio. Alla medesima carica non si può essere riconfermati per più di tre mandati consecutivi.

ART. 23

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

ART. 1

Convocazione dell'Assemblea

Ai fini del rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea dei Soci è convocata mediante tempestivo avviso da pubblicare sul "Notiziario" o mediante avviso per corrispondenza da spedire ai Soci almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere: indicazione del luogo dell'adunanza; il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nella stessa giornata almeno dopo un'ora dalla prima convocazione; l'ordine del giorno; la lista dei soci candidati alle elezioni distinta per ciascuna carica sociale; apposita scheda per consentire l'espressione del voto per corrispondenza.

ART. 2

Formazione delle liste

Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali. Non possono ricoprire cariche sociali i Soci che rivestano cariche politiche o sindacali, i dipendenti dell'Associazione e chiunque si trovi in condizione di incompatibilità con l'Associazione. L'Associazione

inviterà tempestivamente tramite il "Notiziario", specificando il termine di presentazione della domanda. I Soci che intendessero eventualmente proporre la propria candidatura con la sottoscrizione di almeno dieci Soci e con l'indicazione della carica cui si intende concorrere. Sulla base delle candidature pervenute, e previo accertamento della inesistenza di incompatibilità, il Consiglio Direttivo formerà la lista elettorale distinta per carica sociale. Qualora il numero delle candidature fosse inferiore al numero necessario ad una legittima procedura elettiva delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo, con delibera assunta col parere del Collegio Sindacale, procederà all'integrazione delle liste elettorali proponendo un numero di candidati idoneo a garantire ai Soci elettori una libera scelta.

ART. 3

Voto per corrispondenza

Qualora lo decida, il Consiglio direttivo può disporre all'assemblea anche di partecipare attraverso mezzi telematici o assemblee effettuate da remoto o con ambiente non fisico. Affinché ciò avvenga il Consiglio dovrà stabilire le modalità e i tempi di partecipazione, e gli strumenti più consoni a identificare correttamente la presenza dei soci collegati.

Per consentire ai Soci, a norma dello Statuto, la espressione del voto per corrispondenza, garantendone la legittimità e la riservatezza, la scheda compiegata con l'avviso di convocazione sarà dotata di tagliando di riscontro sul quale il Socio indicherà il proprio nominativo e il numero di iscrizione all'Associazione. Tale parte della scheda, dopo la verifica di cui al successivo art. 5, sarà staccata, a cura del Seggio Elettorale, prima dell'inserimento della scheda nell'urna per assicurare l'anonimato del voto. La mancata indicazione del numero di iscrizione all'Associazione comporterà la nullità del voto.

ART. 4

Costituzione dell'Assemblea

All'ora convenuta per la prima convocazione il Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal Segretario, accerterà, ai fini della validità dell'As-

semblea, il numero dei presenti includendo nel computo le schede dei Soci votanti per corrispondenza. Ove il numero dei presenti, determinato come sopra, non dovesse raggiungere il quorum richiesto dall'art. 9 dello Statuto, il Presidente procederà alla redazione del relativo verbale rinviando i convenuti in seconda convocazione.

All'ora fissata per la seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Accertata la validità dell'Assemblea, si procederà all'elezione del Presidente dell'Assemblea, che può anche essere il Presidente del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, e degli altri Componenti del Seggio Elettorale.

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno. il Presidente dell'Assemblea insedierà il Seggio Elettorale e si darà inizio alla votazione da parte dei Soci a ciò abilitati a norma dello Statuto e del presente Regolamento ed individuati tramite apposito elenco predisposto a tal fine dal Segretario dell'Associazione, provvedendo nel contempo all'inserimento nell'urna delle schede pervenute per posta.

CONTROVERSIE E SANZIONI

ART. 5

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea degli associati. I Probiviri eleggeranno nel proprio seno e nella prima seduta il Presidente del Collegio. Il Collegio dirime ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i Soci o tra questi e gli Organi dell'Associazione. E' in facoltà del Collegio, qualora dovesse ravvisare nel comportamento dei Soci elementi che possano turbare o alterare la vita dell'Associazione di disporre con propria deliberazione l'irrogazione di sanzioni a carico dei Soci nei termini previsti dal successivo articolo 8.

ART. 6

Censura

Si potrà disporre una censura scritta per atti miranti obiettivamente a turbare la vita dell'Associazione ovvero per contegno giudicato scorretto nei confronti di altri Soci.

ART. 7

Sospensione

Negli stessi casi di cui al precedente articolo ma che rivestano un carattere estremamente grave, ovvero in caso di recidività, in luogo della censura il Collegio può disporre la sospensione dei Soci per un periodo non superiore a sei mesi.

La sospensione comporta l'esclusione dalla sede sociale e dalla partecipazione alle attività dell'Associazione.

ART. 8

Procedure

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, il Presidente dell'Associazione informerà con propria relazione scritta e riservata il Presidente del Collegio dei Probiviri dei fatti o comportamenti ritenuti sanzionabili.

Il Presidente del Collegio convoca nei termini più brevi i Probiviri per esaminare il caso ed eventualmente fissare la data d'inizio del procedimento.

In caso dovesse essere deciso l'inizio del procedimento, ai Soci implicati sarà data formale notifica con l'invito a partecipare alla seduta del Collegio alla data fissata. Il Collegio dei Probiviri delibererà le proprie decisioni, dopo avere garantito ai Soci convocati ampia facoltà di chiarimento, al termine della medesima seduta e ne darà notizia scritta al Presidente dell'Associazione.

